

PARASHÀ XXXII - BE - HAR SINAJ

(Levitico, Cap. XXV, v. 1 - Cap. XXVI, v. 2)

Il primo precetto di questa parashà riguarda l'anno sabbatico. Come ogni settimo giorno della settimana è sabato, così ogni settimo anno è considerato dalla Torà anno di riposo, nel quale non si dovrà né seminare il campo, né potare la vigna, né raccogliere ciò che nascerà spontaneamente dalla terra, né compiere alcuna opera rurale. Il prodotto dell'anno sabbatico sarà destinato all'alimento del padrone, dei servi, dei mercenari non ebrei e del bestiame.

Ogni cinquantesimo anno è l'anno del giubileo (*joyèl*), annunciato e proclamato col suono dello *shofàr*, nel giorno di Kippùr, decimo giorno del settimo mese. In esso «ciascuno farà ritorno alla sua famiglia» (Cap. XXV, v. 10): gli schiavi riconquisteranno la loro libertà e i vecchi proprietari saranno reintegrati nei possedimenti che avessero dovuto vendere in un momento di bisogno e che non abbiano potuto riscattare prima per mancanza di mezzi. «La terra non deve essere venduta irremissibilmente, perché essa appartiene a Me e voi non siete di fronte a Me che gente forestiera e avventizia» (Cap. 25, v. 23).

Il povero costretto a vendere la sua *proprietà rurale*, ha diritto di ritornarne in possesso o facendola riscattare da qualcuno dei suoi parenti o riscattandola da sé quando le sue condizioni economiche glielo permettano. Non verificandosi nessuna di queste due condizioni, egli ne ritornerà in possesso nell'anno del giubileo. Le case situate in città cinte di mura che, dopo essere state vendute non siano riscattate entro un anno dal giorno della vendita, resteranno assoluta proprietà del compratore. Invece le case situate in borghi aperti devono essere considerate quali proprietà rurali e possono quindi essere ricuperate in qualsiasi momento o restituite al proprietario nell'anno del giubileo.

Le case appartenenti ai leviti potranno essere riscattate in qualunque momento o ritornare in loro possesso nell'anno del giubileo.

Se un Ebreo caduto in miseria ricorra ad un altro per aiuto, è proibito imporgli qualsiasi interesse per il denaro prestatogli o un aumento di prezzo per le derrate che gli fossero state fornite.

Se un Ebreo caduto in miseria sia costretto a vendersi schiavo, il padrone dovrà trattarlo come un operaio e non già come un vero e proprio servo. In ogni modo tale rapporto sarà sciolto con l'anno del giubileo nel quale lo schiavo riprenderà la sua libertà e rientrerà in possesso della possessione avita.

Nel caso che l'Ebreo caduto in miseria sia costretto ad entrare al servizio di uno straniero (*gher*), sarà dovere dei suoi prossimi parenti di riscattarlo; in ogni modo

riacquisterà anche egli la sua libertà con l'anno del giubileo «Poiché a Me sono servi i figli d'Israele; essi sono i Miei servi che lo ho liberato dall'Egitto» (Cap. XXV, v. 65).

La parashà si chiude col comandamento già più volte ripetuto di non costruire idoli né erigere simulacri o statue di deità e di osservare il sabato.

«Il precetto dell'anno della "shemittà", in cui si interrompevano le opere campestri, è analogo a quello del sabato. Poiché, allo stesso modo che il precetto del sabato aveva per scopo di infondere nel cuore del popolo la fede di essere un popolo santo, così pure il precetto dell'anno sabbatico avrebbe ispirato in loro la credenza che anche la terra che abitavano era santa, in quanto riposava in quell'anno come Dio aveva riposato il settimo giorno; e allo stesso modo che nel deserto Dio aveva fornito loro, nel sesto giorno, un alimento doppio per due giorni, così pure, quando si fossero trovati nel loro paese, Egli avrebbe benedetto il sesto anno, procurando che il prodotto di quell'anno medesimo fosse sufficiente anche per il successivo in cui veniva a sospendersi qualunque lavoro campestre. La santità del paese avrebbe impedito al popolo di contaminarlo e profanarlo con azioni riprovevoli. Col riposo della terra avrebbero necessariamente riposato un poco dalle loro fatiche anche gli schiavi e le bestie, analogamente al riposo imposto loro nel sabato. Il fatto che il prodotto di quell'anno era *res nullius* si traduceva in un atto di pietà verso i poveri, per cui ricchi e poveri risultavano eguali, riducendo così l'orgoglio dei ricchi e ricordando loro che tutti gli uomini sono eguali. La remissione dei debiti è pure un atto di pietà e di benevolenza verso i miseri. E allo stesso modo che il popolo, oltre al riposo del settimo giorno, godeva di altre feste, così la terra santa, oltre all'anno della remissione dei debiti e dell'interruzione dalle opere campestri, godeva dell'anno del giubileo. Il quale poneva allo stesso livello ricchi e poveri come nell'anno settimo e come nel giorno settimo, in quanto cessavano i lavori campestri e il prodotto era lasciato a disposizione di tutti. La reintegrazione dei padroni nelle loro possessioni terriere e la libertà concessa agli schiavi sono pure «atti di grande pietà verso i poveri e forte incentivo alla eguaglianza dei cittadini dello Stato» (S. D. Luzzatto al cap. 25, v. 2).

Questa parashà, che si concentra intorno all'anno sabbatico, esprime forse più di quelle precedenti l'aspirazione all'eguaglianza sociale che abbiamo osservato altrove, ma che qui raggiunge la sua nota più alta. «Non vi fate soprusi l'un l'altro» dice il testo (cap. 25, v. 17) a proposito dell'atto d'acquisto di terreno la cui validità veniva a cessare con l'anno del giubileo. Sforzo, e con lui altri commentatori, aggiungono: «non vi fate soprusi neanche con le parole, neanche coi consigli, oltre che nelle questioni di danaro». C'è in tutta la parashà uno squisito senso di fratellanza umana. E questa fratellanza umana non è teorica, non è astratta, non si contenta di belle frasi e di vaghe raccomandazioni che

spesso lasciano il tempo che trovano. Il legislatore sa che questa «fratellanza» non avrà senso né diventerà concreta se si permetterà che alcuni individui o alcune classi favorite dalla sorte riescano a raccogliere nelle loro mani quelli che allora erano gli unici mezzi di produzione, cioè la terra. Il suolo, unica fonte di lavoro e di vita, non solo doveva essere egualmente distribuita fra i cittadini e costituire quindi il *punto di partenza* eguale per tutti, ma doveva esserne reintegrato il possesso ad ogni giubileo, allo scopo di correggere le eventuali ineguaglianze e rimettere l'equilibrio delle fortune tra i figli di uno stesso popolo e i cittadini di uno stesso Stato. «La terra non deve essere alienata irremissibilmente» (verso 23). Ecco in che modo la nostra antica civiltà sapeva difendere e preservare il possesso familiare contro gli speculatori e gli accaparratori.

La disposizione che fa obbligo al *goèl*, al parente più facoltoso, di riscattare il terreno venduto dal consanguineo povero, la troviamo osservata in atto nella storia di Rut, dove la legge diventa vita vissuta e storia; più tardi la troviamo applicata da Geremia, uno dei profeti più sensibili e fedeli allo spirito democratico della legislazione ebraica. Geremia era allora in prigione a Gerusalemme mentre la città era assediata dagli eserciti babilonesi e prossima a cadere; obbediente alla legge, egli riscattò con regolare contratto il campo del cugino Chanamèl (Geremia, cap. 32, v. 6 seggi). C'è in questo episodio non solo la fedeltà scrupolosa ai costumi sociali della sua gente, ma anche una grande fede nell'avvenire del popolo in uno dei momenti più tragici della sua storia.

La legge del giubileo contiene alcune norme che esigerebbero un lungo discorso e un esame più particolare. Per limitarci ad alcuni punti soltanto, ci domandiamo: per quale ragione, mentre un campo venduto doveva tornare col giubileo al suo vecchio proprietario, una casa invece situata in città cinta di mura poteva restare in possesso del nuovo compratore? (v. 30). Ramban giustifica questa disposizione osservando che la casa non è fonte di reddito alimentare per chi la possiede, come avviene del campo o - con parole moderne - la casa di abitazione non è un mezzo di produzione. «Ma le case situate in città aperte dovranno essere considerate alla stregua della campagna e si potranno quindi riscattare ritornando nel giubileo in possesso dell'antico proprietario» (v. 31). Le case di questo genere - osserva Ramban - sono per far la guardia ai campi e sono destinate all'abitazione dei contadini e quindi rientrano nelle disposizioni relative alla campagna stessa.

L'altra regola contenuta in questa parashà, regola alla quale molti Ebrei troppo volentieri sfuggono anche oggi, è la proibizione di prestare ad interesse al concittadino povero. «Devi procurare che il tuo fratello possa vivere insieme con te» (v. 36), così la Torà giustifica il divieto di prestare danaro ad interesse. Ramban nota a questo proposito che «rendere possibile al fratello di vivere con

te» si trasforma qui in un imperativo categorico (*mizwàt-'asè*), in un obbligo positivo verso il fratello ebreo, la cui vita correrebbe pericolo, data la sua estrema miseria, se non fosse soccorso attivamente.

La schiavitù non viene in pratica ammessa fra gli Ebrei perché anche gli «schiavi» ebrei sono considerati piuttosto come lavoratori o artigiani, membri della famiglia e non debbono essere sottoposti ad un vero e proprio servizio da schiavi. È vietato, come dice Rashì, di imporre allo schiavo lavori bassi dai quali possa risaltare la sua qualità di servo; non si può, per esempio, comandargli di portare i vestiti del padrone quando questi si reca al bagno o di mettergli le scarpe. Lo schiavo dovrà mangiare alla mensa del padrone ed essere trattato con riguardo come un collaboratore dell'azienda domestica. È una novità straordinaria in un mondo dove, per altri lunghi secoli, lo schiavo potè essere impunemente ucciso dal padrone «perché era roba sua»; è un grande esempio di quella decisa volontà della Torà di romperla completamente con tutta la tradizione antica, di vincere le consuetudini del tempo e le abitudini mentali di quelle genti, per fare adottare al popolo ebraico prima e poi all'Umanità, un costume nuovo, molto migliore di quelli che infestavano - è la parola - il mondo antico.

Noi assistiamo oggi [*l'autore scriveva nel 1948, N.d.R*] all'alba lenta, faticosa e tinta di sangue del nuovo Stato Ebraico, alla terza redenzione del nostro popolo. Non sappiamo ancora precisamente quale sarà la costituzione e quale il codice civile del nuovo Stato. Ma è chiaro per noi che essi dovranno necessariamente ricollegarsi a quella tradizione di democrazia e, più che democrazia, fratellanza ed eguaglianza che sono profondamente ebraiche, a quella legge di umanità che un giorno dovette trasformare con una audace rivoluzione le idee e i costumi del mondo antico. Quelle ineguaglianze, quegli abusi di classe, quelle ingiustizie erano il prodotto del politeismo; perché scomparissero nella pratica della vita era necessario eliminarne le cause, la fonte religiosa, l'ideologia. Perciò la parashà, si chiude con la ripetuta condanna delle deità pagane, delle sue statue e dei suoi simboli.
